



IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COMUNE DI CASTELTERMINI




Provincia di Agrigento

Deliberazione Originale della Giunta Comunale

N. <u>62</u> del Registro Data <u>29</u> .05.2017	OGGETTO: Approvazione Linee Guida per la formazione di un elenco aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del Comune e determinazione dei criteri per il conferimento dei singoli incarichi- Adeguamento al D. Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016, art. 17.
--	--

L'anno duemiladiciassette, addì VENTINOVE del mese di Maggio alle ore 13,00 nel Comune di Casteltermini, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta

nelle persone dei Signori:

			P	A	
Avv. Sapia	Alfonso	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sig. Petix	Giuseppe	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sig. Di Piazza	Vincenzo	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dott. Puccio	Vincenzo	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sig.ra Di Martino	Monica Pompea	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Risultano Assenti: _____


Assume la presidenza il Sindaco Avv. Alfonso Sapia il quale constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Linee Guida per la formazione di un elenco aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del Comune e determinazione dei criteri per il conferimento dei singoli incarichi - Adeguamento ex art. 17 D. Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016.

**Iniziativa della proposta: Il Responsabile di PO. n.1
Dott. Calogero Sardo**


Firma _____

Ufficio proponente: Contenzioso.

Atti allegati alla proposta: _____

DECISIONE di Giunta Comunale

Approvata il _____ N _____

Con le seguenti modifiche _____

- Rinvia il _____
- Respinta il _____

ATTESTAZIONE

Cap. _____ art. _____

N _____ impegno _____

*Il presente atto non
comporta spesa*

Somma stanziata € _____

Agg. per Impinguamenti € _____

Dedot. per storni € _____


Fondo disponibile € _____

Pag. per impegni € _____

Riman. Disponibile € _____

Addi 26/05/2017

Il Ragioniere Capo




TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione Linee Guida per la formazione di un elenco aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del Comune e determinazione dei criteri per il conferimento dei singoli incarichi - Adeguamento ex art.17 D. Lgs n.50 del 18 aprile 2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTENZIOSO

PREMESSO CHE:

il Comune non è dotato di un Ufficio Legale e che deve necessariamente rivolgersi ad avvocati esterni per conferire incarichi di patrocinio legale, innanzi agli organi giurisdizionali di ogni ordine e grado, presso cui è chiamato a rispondere per la tutela legale dell'Ente;

il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 “ Codice dei contratti pubblici“ introduce un nuovo assetto normativo anche in materia di incarichi agli avvocati da parte delle pubbliche Amministrazioni;

l'art. 17, comma 1, lett.d) Lgs. del 18 aprile 2016, n.50 applicabile in Sicilia ai sensi dell'art. 24 della l.r. n.8/2016, precede che le disposizioni del Codice degli appalti e delle concessione non si applicano “*agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*”

1.1 in un arbitrato o in una conciliazione;

1.2 in procedimenti giudiziaria dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1 , o qualora vi sia un indizio concreto ho una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982,n.31”

- l'affidamento di tali servizi legali avviene, comunque, “*nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento trasparenza, pubblicità.....*” in base al chiaro disposto dell'art.4 del d. lgs. n.50/2016 che si applica a tutti i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione puntuale e rigida del codice stesso;

- a prescindere dalla questione della quantificazione degli incarichi di patrocinio come appalti di servizio ovvero come contratti d'opera professionale regolati esclusivamente dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile (cfr. Consiglio di Stato Sez. V,12.05.2012, n.2730 e, più recentemente Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, con delibera 30.05.2016,n.162/PAR), e alla luce dei chiarimenti interpretativi ed evidenziati dall' ANAC da ultimo con deliberazione n.1158 del 9 novembre 2016, l'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti implica che l'affidamento degli incarichi in argomento deve avvenire nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 su esposto, applicabili a tutti gli appalti esclusi dall'applicazione puntuale delle disposizioni codicistiche;

RITENUTO, pertanto, di potere fare riferimento allo scopo di dare esecuzione ai principi di cui al richiamato art. 4 ed alle disposizioni contenute nella *Comunicazione interpretativa della Commissione Europea 2006/C179/02* relativa al diritto comunitario applicabile all'aggiudicazione degli appalti non disciplinati dalle direttive “*appalti pubblici*”, secondo la quale - laddove l'appalto dovesse essere rilevante per il mercato interno - le amministrazioni pubbliche debbono comunque garantire i seguenti principi :

Obbligo di pubblicità adeguata, che si estrinseca nel garantire a tutti i soggetti, potenzialmente interessati, all'appalto di avere accesso ad informazioni adeguate prima che esso sia affidato, in modo tale che se il medesimo soggetto lo desidera, sia in grado di manifestare il proprio interesse ad ottenere tale appalto, e che implica l'obbligo di pubblicazione di un apposito avviso pubblico sufficientemente accessibile prima dell'aggiudicazione dell'appalto, che espliciti gli elementi essenziali dell'appalto da affidare con le procedure di aggiudicazione;

Principi predeterminati per l'aggiudicazione, i quali si sostanziano nell'obbligo di una

descrizione non discriminatoria dell'oggetto dell'appalto, nella predeterminazione delle regole applicate per la selezione dell'affidatario, e nella fissazione di termini adeguati per la presentazione di manifestazione di interesse;

CONSIDERATO, in particolare, che in base al par.2.2.2 della richiamata Comunicazione

“ le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre prevedere di applicare sistemi di quantificazione, vale a dire la redazione di un elenco di operatori qualificati mediante procedura trasparente e aperta con adeguata pubblicità. Successivamente quando si tratterà di aggiudicare i singoli appalti che rientrano nel campo di applicazione del sistema, l'amministrazione aggiudicatrice potrà selezionare dall'elenco degli operatori qualificati, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno inviati a presentare un'offerta (ad esempio estraendo a rotazione dall'elenco);

- **RILEVATA** la necessità di affidare gli incarichi legali, in conformità alle disposizioni di legge richiamate, e al parere espresso dall' ANAC con la deliberazione n.1158 del 9 novembre 2016;

- **CONSIDERATO** necessario, per quanto sopra esposto, approvare le **Linee Guida** allegate alla presente proposta (allegato A) che devono disciplinare la procedura di redazione di un elenco aperto di avvocati abilitati all'esercizio della professione forense, i tempi e le modalità per l'aggiornamento periodico, le informazioni rilevanti per l'individuazione della tipologia di incarichi che l'amministrazione comunale intende conferire, anche alla luce del valore economico limitato dei singoli incarichi da affidare, oltre i criteri per la scelta del singolo professionista all'interno dell'elenco;

- **DATO ATTO**, in particolare, che alla luce della giurisprudenza comunitaria i principi di uguaglianza di trattamento e non discriminazione non implicano la necessità di una gara competitiva ma implicano il rispetto dell'obbligo di trasparenza preventiva sulle regole e l'oggetto dell'incarico;

- **RITENUTO** che le Linee Guida oggetto di approvazione sono coerenti con i principi generali del Trattato, richiamati dall'art. 4 del vigente decreto legislativo n.50/2016;

- **VISTO** il sistema introdotto dall'art. 9 del d. l. n.1/2012 e s.m.i, secondo il quale risultano abrogate le tariffe professionali regolamentate dal sistema ordinistico ed il compenso spettante al professionista è oggetto di libera determinazione tra le parti al momento del conferimento dell'incarico, con obbligo del professionista di rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino a conclusione dell'incarico, ivi compresi la misura del compenso attraverso un preventivo di massima;

- **CONSIDERATO** che il nuovo ordinamento della professione forense approvato con legge n. 247 del 31 dicembre 2012 ha introdotto e disciplinato con l'art.13 *“Conferimento dell'incarico e compenso”*

“2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.

3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni

due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge”.

RITENUTO, pertanto, che pur essendo libera la pattuizione dei compensi con gli avvocati, al fine di garantire l'ottimizzazione della spesa pubblica ed il principio della sana gestione finanziaria dell'ente, appare opportuno confermare l'introduzione di criteri generali cui l'attività gestionale del Responsabile del settore deve necessariamente fare riferimento per la concreta determinazione del compenso, con ciò rendendo note a tutti i professionisti interessati a rappresentare e difendere in giudizio il Comune di Casteltermini con regole certe e preventive cui l'ufficio si atterrà nella contrattazione del compenso, principio fondamentale dal contratto di patrocinio legale, anche nell'ottica di trasparenza sostanziale finalizzata a prevenire fenomeni di favoritismo e corruzione.;

RITENUTO altresì di dover prevedere l'obbligo di una pattuizione scritta del compenso, sulla scorta di una nota di spesa preventiva delle attività che presumibilmente verranno svolte per la difesa ed il patrocinio dell'ente in giudizio, che faccia riferimento alle varie fasi dell'attività professionale, così come articolate nelle Tabelle di cui al Decreto Ministeriale n.55/2014, corredata anche delle informazioni utili circa gli oneri che il comune di Casteltermini dovrà o potrà sostenere per tutto l'iter del giudizio, nonché della stima del rischio di soccombenza ai fini della corretta applicazione del principio contabile - allegato 4/2.par.5.2 lett. h)- di cui al decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e smi, a garanzia della salvaguardia dell'equilibrio di bilancio;

CONSIDERATO di dover determinare, comunque, un tetto massimo alla misura del compenso che può essere pattuito dal Responsabile del servizio con i professionisti incaricati, fissandolo nella misura risultante dall'applicazione dei valori medi di liquidazione di cui al Decreto Ministero Giustizia del 10 marzo 2014 n.55 e delle seguenti percentuali di riduzione:

- per cause fino a €. 5.200 riduzione del 10%;
- per cause tra €.5.201 ed €.52.000 riduzione del 40%;
- per cause tra €.52.001 ed €.520.000 (e per quelle di valore indeterminato) riduzione del 50%;
- per cause di valore superiore ad €.520.000: riduzione del 60% sugli importi determinati, ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto Ministeriale n.55/2014;

VISTO D. Lgs. n. 267/2000; (TUEL)

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art.17 del D.Lgs n.50 del 18.4.2016

VISTO l'O.R.EE.LL.

VISTO lo schema di disciplinare di incarico allegato alla presente proposta;

PROPONE

Alla Giunta Comunale, per i motivi in premessa evidenziati che si intendono riportati e trascritti:

1. Approvare le allegate Linee Guida per la formazione di un elenco aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del comune di Casteltermini nonché per gli incarichi di consulenza legale finalizzati alla formulazione di pareri e per la determinazione dei criteri per il conferimento dei singoli incarichi (allegato A) con valore di regolamento di organizzazione;
2. Dare atto che le predette Linee Guida sono conformi a quanto espresso dall'ANAC nella deliberazione n.1158 del 9 novembre 2016;
3. Di approvare lo schema di contratto per disciplinare i rapporti con gli avvocati incaricati per la rappresentanza in giudizio del Comune (allegato B);
4. Stabilire che il compenso professionale per i legali incaricati della rappresentanza in giudizio del Comune di nelle cause di natura civile, penale, amministrativa e tributaria deve essere pattuito per iscritto tra il professionista incaricato ed il Responsabile del settore, quale titolare dei poteri


dirigenziali, ex art. 107 del TUEL, nel rispetto dell'art. 13 della legge 31.12.2012, n.247, e deve essere indicato nel contratto d'opera professionale, di cui al predetto punto 2);

5. Stabilire che l'ammontare del compenso complessivo - fermo restando la libertà di determinazione della relativa misura - ai sensi dell'art. 13 della legge n.247/2012 - non può, comunque, essere superiore ad un importo pari al valore medio stabilito dai parametri di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 per ciascuna tipologia di giudizio, e diminuito delle seguenti percentuali:

- per cause fino a €. 5.200 riduzione del 10%;
- per cause tra €.5.201 ed €.52.000 riduzione del 40%;
- per cause tra €.52.001 ed €.520.000 (e per quelle di valore indeterminato) riduzione del 50%;
- per cause di valore superiore ad €. 520.000 : riduzione del 60% sugli importi determinati, ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto Ministeriale n.55/2014;

6. Dare atto che si potrà procedere con affidamento diretto allo stesso legale, per ragioni di opportunità, nel caso di ricorso in appello (e/o altri gradi di giudizio);
7. Di demandare al Responsabile proponente l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali e stabilendo che l'Avviso per la formazione dell'elenco degli avvocati deve essere pubblicato all'albo pretorio on-line, sul profilo committente dell'apposita sotto-sezione di "Amministrazione Trasparente" e nelle news del sito istituzionale per un periodo non inferiore a 30 giorni;
8. Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.12 comma2, della L.R. 31 dicembre 1991, n.44 al fine di potere adeguare le procedure per il conferimento degli incarichi legali alla nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 50/2016.

Il Responsabile dell'Area di P.O. n.1
Dott. Calogero Sarlo





COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI
A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL' ENTE

(ex art. 17 d. Lgs- n. 50/2016 e s.m.i.)

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DEGLI AVVOCATI PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO

Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione

1. Le presenti Linee Guida indicano, vista l'esclusione dalla applicazione integrale del codice degli appalti di cui all'art.17 del d.lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Casteltermini degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale nonché per il conferimento di incarichi di consulenza legale finalizzati all'acquisizione di pareri *pro veritate*.

2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

Art. 2 Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli od associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile di P.O. 1 - Settore Affari Generali – Ufficio Contenzioso, secondo le modalità di seguito descritte.

2. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione. A - Contenzioso amministrativo - Assistenza e patrocinio presso le Magistrature amministrative: TAR - Consiglio di Stato.

Sezione. B - Contenzioso civile - Assistenza e patrocinio presso le Magistrature civili : Tribunale - Corte di Appello - Cassazione civile.

Sezione. C - Contenzioso del lavoro - Assistenza e patrocinio presso le sezioni di lavoro del Tribunale Corte di Appello - Cassazione civile.

Sezione. D- Contenzioso tributario - Assistenza e patrocinio presso magistratura tributaria (esclusa dalla competenza del Responsabile dell'Area Finanziaria - Ufficio Tributi).

3. L'iscrizione nell'elenco avviene mediante richiesta del professionista, singolo od associato.

4. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Ufficio Contenzioso, di Avviso da inserire sull'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Bandi, Avvisi e Contratti".

5. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

6. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito, ma individua unicamente i soggetti cui riferirsi ai fini dell'eventuale conferimento dell'incarico.

7. In via eccezionale e con adeguata motivazione il Comune ha facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano

prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

Art. 3 - Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Nell'elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli od associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea, salvo le equiparazioni stabilite dalla legge vigente;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Capacità di contrarre con la P.A.;
- Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Iscrizione nell'Albo professionale.

2. Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio od in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune.

3. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, non potranno essere destinatari di incarichi da parte del Comune finchè permane la causa ostativa.

Art. 4 Iscrizione nell'elenco

1. L'iscrizione all'elenco ha luogo, previa verifica delle sezioni in cui si chiede di essere iscritti (massimo due), in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dai seguenti atti:

a) Autocertificazione, con le modalità di cui al DPR n.445 del 28.12.2000 e s.m.i., in ordine ai seguenti stati:
- iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;

- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni superiori e relativa data;

- assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la PA;

- non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

- non aver precedenti giudiziari tra quelli ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del DPR n.313/2002;

- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;

- non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine forense di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

- non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni;

- non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

- codice fiscale e partita iva

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'elenco in cui si chiede l'iscrizione.

c) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

3. Il Comune si riserva di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione si dovranno riferire a ciascun componente.

Art. 5 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

1. La determinazione di affidamento del patrocinio, su relazione del Responsabile del Settore a cui afferisce la controversia, *ratione materiae*, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente, è assunta dal Responsabile di P.O. 1- Affari Generali - Ufficio Contenzioso, che individua il nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.

2. Si procederà con deliberazione di Giunta in caso di:

- costituzione di parte civile in procedimenti penali;

- espressione del gradimento nei confronti del legale di fiducia individuato dal dipendente e/o amministratore nel corso di procedimenti civili e/o penali per fatti e atti commessi nell'adempimento dei compiti d'ufficio nei casi e con i limiti previsti dalla normativa vigente;
- affidamento di incarico fuori dall'elenco per procedimenti particolarmente complessi e richiedenti specifiche ed alte professionalità;
- acquisizione di parere pro veritate, previa relazione del Responsabile di P.O. competente ratione materiae e su proposta del responsabile di P.O. 1- Affari Generali – Ufficio del Contenzioso.

3. La scelta del legale è subordinata alla natura del contenzioso, attingendo il nominativo nel rispetto dei seguenti principi:

- Specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum professionale;
- Casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- Rotazione;
- Assenze di conflitto di interessi.

4. Al fine di compiere le valutazioni prodromiche al conferimento dell'incarico il Responsabile del Settore provvederà, salvo casi del tutto eccezionali connessi con i tempi della causa, a consultare almeno tre professionisti iscritti nell'elenco, individuati secondo i criteri di cui sopra e nel rispetto del principio di rotazione fra gli iscritti, anche al fine di acquisire, oltre il preventivo di parcella, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio.

5. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici e/o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense, dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2012 e dal Codice integrativo di comportamento approvato dal Comune di Casteltermini con deliberazione di G.M. n. 219/2013, la cui inosservanza sarà causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1 del citato Codice.

6. Le principali condizioni di incarico sono riportate nella convenzione che il professionista dovrà sottoscrivere all'atto dell'incarico secondo lo schema tipo allegato alle presenti linee guida.

7. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune o che, senza giustificato motivo, abbiano rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune.

8. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati od abbiano assunto incarichi professionali in contenziosi contro il Comune negli ultimi tre anni.

9. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico particolarmente complessa implichi conoscenze specifiche in diversi rami del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale unico ai fini del compenso.

10. Le parcelle saranno liquidate previa verifica della regolarità contributiva in capo al professionista.

Art. 6 - Determinazione dei compensi

1. I compensi saranno determinati sulla base delle vigenti tabelle dei parametri forensi allegate al D.M. n. 55/2014, con riferimento allo scaglione relativo al valore della causa, sul quale verrà operata una riduzione dal 10% al 60% sui valori medi.

2. Per le cause di valore indeterminato verrà preso a riferimento lo scaglione ricompreso tra euro 52.001 ed euro 52.000,00, al quale sarà applicato una riduzione del 50%.

3. Per gli incarichi non conclusi, ovvero per prosecuzioni di precedenti incarichi, si terrà conto dell'opera effettivamente svolta, secondo le fasi previste nelle tabelle di cui al D.M. 55/2014 ed i criteri di cui al presente articolo.

4. Qualora il procedimento si concluda con una conciliazione giudiziale ovvero con un negozio di transazione stragiudiziale, il compenso è erogato in considerazione della fase in cui si trova la vertenza, aumentata del 10%.

5. In caso di conferimenti di incarichi per diversi giudizi aventi lo stesso oggetto o riguardanti la stessa fattispecie di altri incarichi affidati allo stesso legale per omogeneità, per il primo incarico sarà corrisposto il compenso determinato secondo i criteri di cui al presente articolo, mentre per ciascuno di quelli successivi si applicherà un abbattimento del 50%.

6. È esclusa la possibilità di applicare gli aumenti previsti dal D.M.n. 55/2014.

7. Il presente articolo non verrà applicato per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 2 comma 7 delle presenti

linee guida. In tali casi la parcella sarà concordata all'atto dell'accettazione dell'incarico.

Art. 7 - Condizioni

1.L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere le seguenti indicazioni:

- a) Il valore della causa;
- b) Il compenso professionale determinato secondo i criteri di cui all'art. 6 del D.M. n.55/2014;
- c) Il richiamo alla parcella presentata dal professionista, nella quale sono specificate le voci di tariffa applicate e ridotte delle percentuali di cui sopra. L'indicazione che la previsione del compenso del professionista deve intendersi onnicomprensiva (fase esecutiva compresa) e potrà essere suscettibile di decurtazione in caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali.
- d) Obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto (anche via E.MAIL e/o PEC) l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con invio di ogni memoria, comparsa od altro scritto redatto nell'esercizio del mandato conferito.
- e) Obbligo del professionista, alla conclusione di ogni fase o grado del giudizio per cui è incaricato, di rendere parere scritto in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati o per addivenire a transazioni.
- f) Obbligo di rappresentare preventivamente e per iscritto con apposita richiesta l'insorgere di motivi che determinino la necessità inderogabile di una variazione in aumento del preventivo di spesa; in mancanza di detta richiesta e soprattutto di espressa accettazione da parte dell'Ente nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dal professionista.
- g) Garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono.

2.Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali l'avvocato incaricato dovrà curare l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata. Se i compensi liquidati in giudizio saranno superiori a quelli contrattualizzati la parte eccedente sarà di spettanza del professionista.

3.In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

4.Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

5.Il professionista incaricato sottoscriverà, unitamente al Responsabile di P.O.1 Affari generali - Ufficio Contenzioso, per accettazione apposito disciplinare di incarico, con allegato atto di convenzione, contenente l'impegno di spesa delle somme necessarie.

6. Su richiesta del professionista potrà essere erogato un anticipo, in misura non superiore al 30% dell'importo indicato nel preventivo di parcella approvato, oltre le eventuali spese vive da documentare, da erogarsi al conferimento dell'incarico e/o a conclusione della fase cautelare.

7.Con successivo atto sarà liquidato il saldo, alla definizione del giudizio.

Art. 8 Cancellazione dall'elenco

1.E' disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati da parte del Comune;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano incorsi in gravi inadempienze.

Art. 9 Registro

1.Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidato al Responsabile di P.O. 1 – Affari Generali - dell'Ufficio Contenzioso.

Art. 10 Pubblicità

1.L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune ed il registro degli incarichi sono pubblicati sul sito comunale in apposita sezione.

2. Gli incarichi affidati di volta in volta sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente Sezione .
"Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Incarichi" - in conformità a quanto previsto al d.lgs.
33/2013 e smi;

3. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Art. 11 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti linee guida, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia professionale.



COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DISCIPLINARE DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE E DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CASTELTERMINI

L'anno duemiladiciassette il giorno _____ del mese di _____ in Casteltermini, nella Residenza Municipale tra:

Dott _____ nato a _____ il _____ Responsabile di P.O. n.1, Affari Generali – Settore Contenzioso del Comune di Casteltermini, domiciliato per la funzione presso la Residenza Municipale, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta – C.F. _____;

E

l'Avvocato _____ nato a _____ il _____ residente in Via _____ n° _____, CF: _____ con studio in _____ Via _____ n° _____, iscritto all'Ordine degli Avvocati della Provincia di _____ al n° _____ dal _____, e-mail pec: _____

PREMESSO

- Che con Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n.55 è stato emanato il regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n° 247;
- Che il predetto regolamento determina, tra l'altro, nelle disposizioni concernenti le prestazioni professionali forensi, parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi agli avvocati in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso;
- Che il predetto regolamento stabilisce, tra l'altro, la liquidazione del compenso agli avvocati, per fasi;
- Vista, altresì, la legge n. 247 del 31 dicembre 2012;
- Richiamata la delibera di G.C. n. ____ del _____ con la quale sono state approvate le linee guida e, contestualmente, è stato determinato al fine del contenimento della spesa pubblica, che questo Ente per la liquidazione dei compensi applicherà i parametri di cui all'art. 4 del citato Decreto Ministeriale n. 55 del 10 marzo 2014 determinati nei valori minimi stabiliti ed ulteriormente ridotti di una percentuale di ribasso offerto nell'ambito di una procedura semplificata comparativa con la

presentazione di almeno 3 preventivi richiesti a professionisti iscritti nell'elenco comunale individuati nel rispetto del principio di rotazione e con esclusione, nel corso dell'anno solare, dei pregressi affidatari;

- Che è stato stabilito che non saranno applicati gli aumenti percentuali previsti dall'art.6 e gli aumenti previsti dall'art.12, 1 e 2 comma e dall'art. 22 del D.M. n.55/2014;
- Che con la predetta delibera è stato approvato lo schema di disciplinare tipo;
- Che a seguito di procedura semplificata, è stata ritenuta più conveniente l'offerta presentata dall'Avv. _____ di _____ e che è stato stabilito l'importo del corrispettivo in €. _____ comprensivo di IVA , CPA, spese generali e ritenuta d'acconto;
- Che con Deliberazione di G.C. n. ____ del _____, è stata deliberata la costituzione in giudizio del Comune e il Sindaco pro tempore è stato autorizzato a costituirsi in giudizio.

CIO' PREMESSO

Tra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento dell'incarico di patrocinio giudiziale e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Articolo 1

L'incarico di patrocinio legale ha per oggetto la difesa, ivi, compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, nonché la rappresentanza dell'Amministrazione Comunale nel giudizio innanzi _____ (avverso il ricorso/atto di citazione proposto da c/ questo Comune). A tal fine il Sindaco pro tempore n.q. di Legale Rappresentante rilascia apposita e formale procura.

Articolo 2

L'incarico è conferito solamente per il presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura, l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore deliberazione. L'avvocato incaricato dichiara, formalmente, di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. L'avvocato si impegna, altresì, nel periodo di vigenza del presente disciplinare, a non svolgere in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Casteltermini.

Articolo 3

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. L'Avvocato dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che al momento del presente incarico, non ricorre alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto d'interessi rispetto all'incarico accettato, alla stregua delle norme stabilite dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione" e dell'ordinamento deontologico professionale, nonché l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall' insorgere di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà secondo legge per revocare l'incarico.

Articolo 4

L'avvocato si impegna a svolgere le prestazioni professionali occorrenti per la tutela e difesa del Comune nel giudizio, oggetto del presente disciplinare, per un compenso (comprensivo di spese generali, IVA, CPA e ritenuta d'acconto) di €. _____ redatto facendo, esclusivamente, riferimento ai parametri approvati con delibera di G.C. n° ____ del _____ (parametri determinati dal D.M. N° 55 del 10/03/2014, applicati, nella percentuale minima ed ulteriormente ridotti della percentuale del ____% offerta).

Tale compenso deve intendersi onnicomprensivo per la difesa dell'Ente nel presente grado di giudizio.

Articolo 5

Si intende compresa nel compenso, così come sopra stabilito, ogni attività accessoria (quali a titolo di esempio gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica e telematica o collegiale con il cliente, ecc.) nonché ogni altra voce non espressamente contemplata nel predetto D.M n. 55/2014.

Articolo 6

Le parti concordano che le spese vive ecc., (marche giudiziarie, ecc.) anticipate dall'avvocato per conto dell'Ente, previa richiesta del legale, verranno liquidate a titolo di acconto sul compenso pattuito allo stesso, previa acquisizione di espressa richiesta fatta pervenire dal Legale al protocollo del Comune e della fattura elettronica afferente alle predette spese.

Articolo 7

L'importo dovuto a saldo, nei limiti del preventivo pro-forma predisposto dal legale e di quanto stabilito ed accettato nel presente disciplinare, verrà liquidato all'avvocato dall'Ente, solo al termine del grado del giudizio per il quale è stato conferito l'incarico, previa presentazione di fattura elettronica. In caso di contestazione del saldo o di difformità dello stesso rispetto al compenso complessivo pattuito, ed in mancanza di diversa determinazione ad opera del giudice, la fattura dovrà essere corredata dal Visto di conformità e/o congruità del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Articolo 8

L'avvocato assume l'impegno di rispettare gli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e successive mm.ed ii. e dichiara che il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, è il seguente _____ .L'avvocato si impegna, inoltre, a comunicare dati di cui sopra obbligatoriamente al momento della prima liquidazione e ai fini della verifica della regolarità contributiva, di avere/ non avere personale dipendente.

Articolo 9

L'avvocato si impegna, altresì, a relazionare e tenere costantemente informato il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti, sia orali supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune, nonché a trasmettere copia di tutti gli atti dei giudizi predisposti da lui ovvero dalla controparte, di tutti i provvedimenti del giudice o di quant'altro venisse prodotto nel processo non appena ne giunga in possesso o a conoscenza.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune rimane comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. L'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede l'avvocato prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, l'avvocato assicura la propria presenza presso gli uffici del Comune per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore rispetto a quello previsto per l'incarico principale.

Articolo 10

il Professionista si impegna ad osservare e fare osservare ai propri collaboratori gli obblighi, per quanto compatibili, di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n.62/2013, nonché, quelli previsti dal Codice di Comportamento integrativo, adottato da questo Ente con atto di G.M. n.116/2013, pubblicati sul sito Istituzionale del Comune di Casteltermini, (www.comune.casteltermini.ag.it Link Anticorruzione L.190/2012), stabilendo espressamente che il presente affidamento si risolve, ai sensi dell'art.1456 del c.c., nel caso di gravi violazioni di cui ai citati obblighi, come previsto dal D.P.R. n.62 /2013, art.2, comma 3.

Articolo 11

Si stabilisce che ai sensi dell'art.15 del D.Lgs n.33/2015, come modificato dal D.Lgs. n.97/2016, i dati relativi al nominando legale, verranno pubblicati all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione: " Consulenti e Collaboratori", come richiamate dalle FAQ dell'ANAC in materia di trasparenza;

Articolo 12

All'avvocato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza nel caso di legittimo impedimento.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione il legale debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta viene fatta liberamente dal legale incaricato.

In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente disciplinare per l'avvocato incaricato principale, il quale rimane l'unico responsabile nei confronti del Comune.

La designazione del domiciliatario non comporta spese aggiuntive di domiciliazione.

Articolo 13

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico all'avvocato nominato, previa comunicazione con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, fatto salvo l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività espletata.

Articolo 14

L'avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto di rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, avuto riguardo all'utile che ne sia derivato per il Comune.

Articolo 15

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente per il tramite dei propri uffici e del proprio personale ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dall'avvocato.

Articolo 16

L'avvocato si obbliga inoltre ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa.

Articolo 17

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e modalità in esso contenute o richiamate.

Articolo 18

Il Comune secondo quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa l'avvocato il quale ne prende atto e dà il relativo consenso che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Articolo 19

Per quanto non previsto dal presente disciplinare le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alla normativa vigente in materia.

Articolo 20

Il presente disciplinare sarà registrato soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 tariffa parte seconda allegata al D.P.R. n° 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente disciplinare è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato sottoscritto.

Per il Comune di Casteltermini

L'Avvocato


OGGETTO: Approvazione Linee Guida per la formazione di un elenco aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del Comune e determinazione dei criteri per il conferimento dei singoli incarichi - Adeguamento ex art. 17 D. Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA:

VISTO : si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla superiore proposta di deliberazione.

Casteltermini li _____

Il Responsabile di P.O. n. 1
Dott. Calogero Sardo



VISTO DI REGOLARITA' TECNICA CONTABILE:

VISTO : si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla superiore proposta di deliberazione.

Casteltermini li 26/05/2017

LA RESPONSABILE DI P.O. N.3

Rag. Teresa Spoto



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta avente ad oggetto: **Approvazione Linee Guida per la formazione di un elenco aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del Comune e determinazione dei criteri per il conferimento dei singoli incarichi - Adeguamento ex art. 17 D. Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016. ;**

CONSIDERATO che il Responsabile del servizio competente ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica ed il Responsabile dei servizi finanziari ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

FATTE proprie le motivazioni di cui in proposta;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;

Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese;

D E L I B E R A

Di approvare l'allegata proposta che qui si intende integralmente riportata, senza aggiunta ne modifiche, e con la narrativa, il dispositivo e gli allegati in essa contenuti.


Con ulteriore ed unanime votazione favorevole, resa in forma palese,

DELIBERA


Dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, per i motivi espressi in proposta.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO
Avv. Alfonso Sapia



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art.32, comma 5° della L. 18 giugno 2009 n.69 e s.m.i., si attesta che copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On-Line del sito ufficiale di questo Comune, dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi.

Casteltermini, li _____

**Il Responsabile della Pubblicazione
dell'Albo On-Line**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo On-Line del Comune, giusta determinazione n.176 del 28.12.2010,

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On-Line del Comune dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi.

Casteltermini, li _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro**


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:


è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali, giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91, oggi 712 testo coordinato delle leggi regionali.

Casteltermini, li _____



**IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro**



Si attesta che la presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Casteltermini, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE